CAMERA DEI DEPUTATI N. 612

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituzione anche in Italia di idonei studi di preparazione e norme di garanzia, soprattutto per i cittadini, ai fini di un corretto esercizio delle professioni sanitarie non mediche, richiede l'urgente approvazione di una legge che metta finalmente ordine nei vari settori.

La presente proposta di legge è frutto dell'impegno e dell'azione congiunta di un gruppo di associazioni che rappresentano alcune importanti professioni dell'area sanitaria.

La proposta riguarda la riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni stesse e del relativo esercizio professionale.

Tale iniziativa è l'espressione tangibile della presa di coscienza da parte dei proponenti delle gravi carenze istituzionali di cui soffre il sistema formativo che lo Stato italiano riserva ad essi.

Con tale iniziativa si intende sollecitare la popolazione a farsi carico del problema, in quanto è un problema di interesse pubblico, essendo la popolazione la

diretta destinataria delle prestazioni sanitarie fornite dai professionisti in argomento.

Queste finalità sono perseguibili, in sintesi, soltanto con questi provvedimenti:

1) l'istituzione di scuole di grado post-secondario superiore sulle quali la tutela e la vigilanza vengano esercitate dallo Stato nei modi conformi alle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

2) l'istituzione di un esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni in argomento;

3) l'istituzione di albi professionali, di ordini e collegi;

4) l'istituzione di scuole di specializzazione e di corsi di laurea abilitanti all'insegnamento, alla direzione didattica delle scuole, alla direzione amministrativa e dei relativi servizi.

Va posto fine allo stato di caos ed al palleggiamento delle competenze in materia tra gli organi amministrativi centrali e quelli dello Stato.

I gravi disagi che i cittadini del nostro paese sono costretti a subire, quando per necessità vengono a contatto con i servizi sanitari pubblici e privati, derivano anche dall'impossibilità di gran parte degli esercenti le professioni sanitarie, di cui alla presente proposta di legge, a svolgere correttamente il proprio lavoro, e ciò perché il « sistema scolastico » riservato ad essi non è in grado di prepararli adeguatamente.

Si tratta di un sistema che deriva da una situazione istituzionale molto caotica, al limite della legittimità.

Allo stato attuale la formazione degli esercenti le professioni sanitarie in oggetto si realizza, infatti, sulla base di una disciplina disarticolata che consente sia a scuole di grado secondario superiore, sia a scuole di grado universitario, sia alle strutture formative di iniziativa regionale, di impartire insegnamenti che di fatto si sovrappongono disordinatamente. Si realizza cioè, sulla base di leggi e decreti sia statali sia regionali, i quali consentono a strutture formative che hanno obiettivi e posizione giuridica molto diversi di produrre efficacia apparentemente della stessa natura giuridica. Esse infatti rilasciano titoli, diplomi, attestati, certificati e patentini che consentono, comunque, alle persone cui vengono rilasciati, indipendentemente dal grado degli insegnamenti ricevuti, di esercitare la propria attività nei delicati settori sanitari attribuiti ai professori in argomento.

Tale situazione di vera e propria anarchia istituzionale priva i cittadini della garanzia che deriva dal ricevere prestazioni sanitarie da persone che hanno conseguito un titolo professionale omologato e provoca, inoltre, disorientamento tra gli aspiranti alla frequenza delle scuole in trattazione; rende le scuole stesse oggetto di manovre speculative che contrastano con gli interessi di chi le frequenta e dei contribuenti che le finanziano; ed infine è causa dei conflitti di attribuzione che si verificano tra il Ministero della pubblica istruzione, quello della sanità e le regioni che, fra di loro, si contendono la competenza in materia.

L'approvazione della presente proposta di legge costituirebbe quel salto di qualità di cui sia il settore dell'istruzione, sia quello della sanità hanno urgente bisogno per contribuire a risolvere i gravi problemi che affliggono l'uno e l'altro. Consentirebbe all'Italia di mettersi al passo con quanto in materia è già stato realizzato dai paesi socialmente progrediti e da molti paesi in via di sviluppo. Consentirebbe all'Italia, che crede nell'idea dell'Europa, di non perdere anche in questo campo terreno rispetto alle più significative realtà della Comunità europea.

La presente proposta di legge prevede infatti che, anche in Italia, come avviene altrove, gli insegnamenti necessari alla formazione delle professioni in argomento vengano impartiti in appositi dipartimenti universitari o in scuole di grado post-secondario superiore inserite a tutti gli effetti nell'organizzazione degli studi universitari, sia perché trattasi di insegnamenti di livello universitario, sia per-

ché l'università istituzionalmente è la sede idonea ad impartire insegnamenti di grado superiore.

Per il raggiungimento di questo obiettivo la presente proposta suggerisce modi e strumenti che sono in perfetta linea con il dettato costituzionale in materia di istruzione. Essi infatti trovano la base nell'articolo 33 della Costituzione che, al quinto comma, prescrive un esame di Stato non solo per l'ammissione ai vari ordini di scuole o per la conclusione di essi, ma anche per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Il titolo di abilitazione professionale, conseguito ai sensi del succitato articolo 33, produce infatti efficacia ed effetti generali, in quanto è volto a costituire posizioni giuridiche che, al di fuori dell'ordinamento scolastico, sono soggette a disposizioni di interesse pubblico.

Per la stessa natura, ossia per gli effetti generali che esso produce, l'esame di Stato è uno strumento che obiettivamente non si concilia con l'istruzione professionale di competenza regionale, visti e considerati i limiti territoriali della potestà delle regioni e vista la natura dell'istruzione professionale alle stesse demandata dall'articolo 117 della Costituzione.

Non a caso l'esame di Stato si basa su programmi, procedimenti e criteri prestabiliti, fissati dalla legge statale, e viene sostenuto davanti a commissioni nominate dagli organi governativi competenti.

In virtù di quanto fin qui esposto, si propone che le norme costituzionali in materia di istruzione vengano applicate anche nei riguardi della formazione delle professioni in oggetto.

La presente proposta di legge prevede anche norme transitorie volte sia a sanare *de jure* posizioni acquisite *de facto*, sia a colmare la *vacatio* dell'organico dei docenti delle discipline professionali in attesa che siano pronti i primi contingenti di diplomati e di laureati delle istituende scuole.

Il proponente è certo che la presente iniziativa sarà sostenuta e sottoscritta da tutte le persone che vogliono servizi sanitari migliori di quelli attuali. Sarà sostenuta e sottoscritta certamente dalle persone consapevoli che il dovere della Repubblica di tutelare il diritto alla salute dell'individuo, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, così come i buoni propositi enunciati dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, rimarranno meri princìpi e propositi sino a quando lo Stato non avrà provveduto a concretizzarli con strumenti corretti, come quelli suggeriti nella presente proposta di legge.

La richiesta di scuole superiori non è intesa, pertanto, ad impartire una erudizione fine a se stessa, bensì è volta a mettere in grado i professionisti in oggetto di soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione, attraverso una seria preparazione professionale sostenuta da solide basi scientifiche, realizzata all'interno dell'ordinamento universitario e rispondente ai criteri della formazione continua.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La presente legge disciplina l'organizzazione degli studi finalizzati alla preparazione scientifica e tecnica degli esercenti le *professioni sanitarie definite negli* articoli seguenti, l'ordinamento delle relative scuole, nonché l'esercizio delle professioni medesime.

ART. 2.

1. La presente legge si riferisce alle professioni esercitate nelle seguenti aree di natura sanitaria:

a) infermieristica;

b) ostetricia;

c) fisiochinesiterapia;

d) logopedia;

e) terapia occupazionale;

f) audiometria;

g) audioprotesi;

h) optometria;

i) ortottica;

l) nutrizione e dietetica;

m) podologia;

n) laboratori di analisi biomediche;

o) radiologia medica;

p) ortopedia, protesi, ortesi ed ausili;

q) odontotecnica.

ART. 3.

1. Nel presente articolo sono definiti il titolo e il *ruolo professionale di coloro che* esercitano la professione nelle aree di natura sanitaria elencate nell'articolo 2.

2. L'infermiere è il professionista qualificato a dare un servizio responsabile e competente per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie, la cura e la riabilitazione del malato. Funzione specifica dell'infermiere è quella di assistere con la conoscenza delle necessarie nozioni l'individuo sano o malato, per aiutarlo a compiere tutti quegli atti tendenti al mantenimento della salute o alla guarigione, o prepararlo ad una morte dignitosa. L'attività infermieristica si esplica nei servizi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri, a domicilio, nelle scuole, nei posti di lavoro ed è rivolta agli individui, alle famiglie e alla collettività più ampia. L'infermiere organizza e pianifica autonomamente il proprio lavoro, ne valuta i risultati ed assume responsabilità personale nei confronti della persona che riceve le prestazioni che sono di sua competenza.

3. L'ostetrico è il professionista in possesso di una formazione professionale che gli consente di fornire le cure ed i consigli necessari alla donna durante la gravidanza, il travaglio e il periodo puerperale, di procedere, sotto la propria responsabilità, al parto normale e di prendersi cura del neonato. Egli deve essere capace in qualsiasi momento di riconoscere i segni che denunciano una anomalia o un rischio di anomalia che rendano necessario l'intervento di un medico, così come di prendere le misure d'urgenza che si impongono qualora non possa ottenersi il soccorso medico. L'ostetrico, nell'ambito delle sue competenze, svolge attività di educazione sanitaria della famiglia e della collettività, sia che eserciti in un ospedale, sia che eserciti in un centro di sanità o al domicilio delle interessate.

4. Il fisiochinesiterapista è il professionista abilitato all'esercizio della fisiochinesiterapia nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione. Egli pratica la fisiochinesiterapia scegliendone in modo autonomo mezzi e tempi. Guida l'individuo allo sviluppo delle potenzialità psicologiche, funzionali e sociali, effettua con propria responsabilità attività educativa, rieducativa, riabilitativa in soggetti con alte-

razioni motorie e neuromotorie di qualsiasi origine; utilizza le tecniche della chinesiterapia, della ginnastica medica e del massaggio, gli agenti fisici, le apparecchiature e le protesi allo scopo di favorire il miglior utilizzo delle potenzialità psicofisiche dell'individuo e perseguirne l'autonomia e l'integrazione sociale. Il fisiochinesiterapista effettua la valutazione, il bilancio articolare e neuromuscolare, l'esame psicomotorio, al fine di impostare il piano di trattamento, di curarne l'attuazione e di verificarne i risultati. Promuove inoltre modificazioni dell'ambiente di vita dell'utente mediante ausili e sussidi idonei; svolge attività promozionale ed educativa nei confronti della persona assistita, dei suoi familiari e della collettività.

5. Il logopedista è il professionista abilitato all'esercizio della logopedia nell'ambito della prevenzione, cura, riabilitazione. Egli sceglie in modo autonomo i mezzi e i tempi necessari alla promozione del processo comunicativo. Effettua con propria responsabilità attività preventiva, abilitativa e riabilitativa dei disturbi della comunicazione e del linguaggio di qualsiasi origine, sia essa centrale o periferica, organica o funzionale, favorendo la realizzazione della comunicazione umana, verbale e alternativa onde perseguire l'autonomia e l'integrazione sociale. Il logopedista effettua la valutazione funzionale sull'individuo mediante l'osservazione e l'applicazione di *test* per l'impostazione del piano di trattamento, curandone l'attuazione e verificandone i risultati; promuove modificazioni dell'ambiente di vita dell'utente mediante idonei sussidi; svolge attività promozionale ed educativa nei confronti della persona assistita, dei suoi familiari e della collettività.

6. Il terapista occupazionale è il professionista che opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione per il trattamento di soggetti affetti da malattie o disordini fisici, psichici e sensoriali e con disabilità temporanee e permanenti. Applica a scopo terapeutico tecniche selezionate, individuali e di gruppo, quali attività espressive, artigianali, di gioco, della vita quotidiana e altre e provvede alla

scelta, ideazione e realizzazione di apparecchi di ortesi, ausili e attrezzature speciali e al loro impiego, al fine di promuovere nel soggetto il massimo sviluppo psicofisico, di favorire il recupero delle funzioni, di compensare gli aspetti patologici residui e di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo, proponendo, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita. Il terapista occupazionale effettua la valutazione funzionale, psicologica e prelavorativa dell'individuo, definisce il piano di trattamento, curandone l'attuazione e verificando i risultati. Nell'ambito delle sue competenze promuove azione educativa presso il soggetto in trattamento, la famiglia e la collettività.

7. L'audiometrista è il professionista abilitato all'esercizio dell'audiometria e vestibologia. Egli si avvale di tecniche strumentali da utilizzare ai fini diagnostici nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi uditivi e dell'equilibrio, ed a tal fine conduce con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature l'indagine audiometrica in modo autonomo, scegliendo ed eseguendo sotto la propria responsabilità i *test* audiometrici idonei alla valutazione dell'entità e della natura dei disturbi dell'apparato uditivo; competono inoltre all'audiometrista l'esecuzione degli esami audiometrici di indagine di massa ai fini di un efficace intervento preventivo e i rilievi fonometrici ambientali ai fini della prevenzione delle tecnoacusie.

8. L'audioprotesista è il professionista che applica apparecchi acustici per la correzione dei *deficit* uditivi. In base ai dati da lui stesso ricavati mediante l'audiometria protesica, sceglie, adatta e controlla l'apparecchio acustico e rileva l'impronta del condotto uditivo finalizzata alla costruzione dell'auricolare. Addestra l'utente al corretto uso dell'apparecchio e provvede alla riparazione delle sue parti; inoltre, fornisce presìdi atti a proteggere l'udito dal rumore.

9. L'optometrista è il professionista che esamina il processo visivo nei suoi aspetti funzionale, comportamentale, cognitivo

con metodi oggettivi e soggettivi e con l'ausilio di ogni mezzo strumentale messo a sua disposizione dall'evoluzione tecnico-scientifica, avvalendosi delle leggi dell'ottica fisica, dell'ottica fisiologica, dell'optometria, allo scopo di indagare, determinare, realizzare, applicare, fornire qualsiasi compensazione ottica delle ametropie. Fanno parte dell'attività dell'optometrista anche tutte le metodologie educative e rieducative necessarie al miglioramento dell'efficienza visiva.

10. L'ortottista semeiologo oftalmico è il professionista abilitato all'esercizio dell'ortottica e della semeiologia strumentale oftalmica, ed opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione. Effettua direttamente e con propria responsabilità professionale la valutazione funzionale dei disturbi visivi accompagnati da anomalie sensoriali della visione di qualsiasi origine, siano esse centrali o periferiche, organiche o funzionali, in qualsiasi fascia di età. Si avvale di tecniche strumentali da utilizzarsi ai fini diagnostici. Esercita la sua professione autonomamente mediante l'osservazione e l'utilizzo di strumenti e l'applicazione di *test;* imposta il piano di trattamento, ne cura l'attuazione, ne verifica i risultati.

11. Il dietista è il professionista che controlla l'idoneità igienica, nutritiva e qualitativa dell'alimentazione nelle comunità; predispone le diete speciali, finalizzate alla correzione di deficienze nutritive; svolge attività educative nel settore di competenza.

12. Il podologo è il professionista che, a seguito dell'esame obiettivo del piede, effettua i trattamenti locali intesi alla prevenzione e cura delle alterazioni cutanee e ungueali, conseguenti a malformazioni del piede anche attraverso applicazioni di ortesi non comportanti correzioni funzionali o dell'assetto scheletrico del piede; provvede alla cura delle affezioni ipercheratosiche e delle unghie deformi ed incarnite; si occupa del trattamento idromassoterapico del piede.

13. Il tecnico di laboratorio biomedico è il professionista che procede agli accertamenti di laboratorio biomedico con fi-

nalità pratiche analitico-descrittive, scientifiche, di sintesi, avvalendosi delle tecnologie e delle metodiche necessarie.

14. Il tecnico di radiologia è il professionista che collabora direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attività collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali sia naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonché della risonanza magnetica, aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche. In particolare:

a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalità tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalità diagnostiche e terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facoltà dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;

b) i tecnici sanitari di radiologia medica sono tenuti a svolgere la propria opera nella struttura pubblica o privata, nei settori o servizi ove l'attività radiologica è complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi secondo le indicazioni del medico radiologo;

c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti.

15. Il tecnico ortopedico è il professionista che costruisce e fornisce apparecchi di protesi, ortesi ed ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, mediante rilevamento diretto sulla persona di misure e modelli, prova, applicazione ed addestramento all'uso degli stessi.

16. L'odontotecnico è il professionista abilitato alla costruzione di protesi dentarie di qualsiasi tipo su prescrizione del medico specialista in odontoiatria o dell'odontoiatra, di concerto con le indicazioni da essi fornite. Inoltre, laddove richiesto dal medico o alla presenza dello stesso e

comunque sotto le sue indicazioni e responsabilità, può intervenire in modo incruento per personalizzare, durante le fasi di lavoro, il proprio manufatto protesico nella bocca del paziente.

17. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui ai precedenti commi, in possesso del relativo titolo di studio come previsto dall'articolo 8, sono preposti a funzioni organizzative, direttive e di didattica nelle aree sanitarie di rispettiva competenza.

ART. 4.

1. Altre professioni sanitarie diverse da quelle definite all'articolo 3, che si evidenziassero in futuro potranno essere disciplinate con decreto adottato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere delle federazioni degli ordini o dei collegi degli esercenti le professioni sanitarie non mediche.

ART. 5.

1. Sono istituiti con decreti del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, per ciascuna delle professioni elencate all'articolo 2 i rispettivi albi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile. Gli albi professionali sono tenuti, in ogni provincia, a cura degli ordini o dei collegi provinciali o interprovinciali, che saranno istituiti, ove già non lo siano, con apposita norma. Agli istituendi ordini o collegi sono estese le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e successivo regolamento di esecuzione.

2. Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi all'ordine o al collegio, esistenti nella provincia, sia esiguo, ovvero qualora esistano altre valide ragioni, il Ministro della sanità, su proposta della Federazione nazionale degli ordini o dei

collegi, può disporre che un ordine o collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.

ART. 6.

1. Per poter esercitare le professioni di cui alla presente legge è necessario:

a) essere in possesso del corrispondente titolo di studio, rilasciato da università ovvero da scuole dirette a fini speciali pubbliche o legalmente riconosciute dallo Stato, istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 7 della presente legge;

b) avere superato l'esame di Stato di abilitazione professionale;

c) essere iscritto nel relativo albo professionale.

ART. 7.

1. L'accesso alle scuole di cui alla lettera *a)* dell'articolo 6, è riservato a coloro che sono in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado. I corsi di studio finalizzati alla formazione dei professionisti di cui all'articolo 3 rispondono ai requisiti del numero programmato, del tempo pieno e della frequenza obbligatoria e contemplano l'obbligo delle esercitazioni e del tirocinio guidato. Gli insegnamenti fondamentali, la durata minima complessiva della formazione scientifica e tecnica e del tirocinio, riferiti a ciascuna professione, sono definiti con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Minstro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono costituite apposite commissioni, una per ogni area sanitaria indicata nell'articolo 2, presiedute dal direttore del Dipartimento dell'istruzione universitaria e composte da rappresentanti delle professioni interessate, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta delle rispettive federazioni degli ordini o collegi professionali.

2. I programmi degli insegnamenti riferiti a successive specializzazioni, ai corsi abilitanti alla docenza e alla dirigenza di scuole, servizi ed uffici inerenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 2, sono stabiliti con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura indicata nel comma 1.

ART. 8.

1. Gli insegnamenti di cui all'articolo 7 vengono impartiti nei dipartimenti sanitari istituiti nelle università o con esse collegati in forza della presente legge e ai sensi degli articoli 83 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. In base al grado degli insegnamenti impartiti, ad eccezione dell'area infermieristica, si conseguono:

a) diploma universitario in:

1) ostetricia;

2) audioprotesi;

3) audiometria;

4) nutrizione e dietetica;

5) podologia;

6) laboratorio di analisi biomediche;

7) radiologia medica;

8) ortopedia, protesi, ortesi e ausili;

9) odontotecnica;

b) diploma di laurea in:

1) scienze della riabilitazione;

2) settore della fisiochinesiterapia;

3) settore della logopedia;

4) settore dell'ortottica e semeiotica oftalmica strumentale;

5) settore della terapia occupazionale;

6) optometria.

3. In base al grado degli insegnamenti dell'area infermieristica, si conseguono:

a) diploma universitario di infermieristica;

b) diploma di laurea in scienze infermieristiche:

1) ad indirizzo clinico;

2) ad indirizzo dirigenziale-amministrativo;

3) ad indirizzo pedagogico.

4. Per l'abilitazione all'insegnamento delle discipline specifiche di ogni professione, ove non è richiesto il diploma di laurea, è previsto un corso integrativo della durata di un anno accademico.

5. Per l'abilitazione alla dirigenza delle relative scuole, servizi e uffici è richiesta la frequenza di un corso della durata di due anni accademici.

6. In ogni caso, è possibile accedere ai corsi integrativi di cui ai commi 4 e 5 solo dopo aver conseguito l'abilitazione alla professione di cui all'articolo 11.

7. Sono altresì previste scuole di specializzazione per insegnamento di grado successivo ai diplomi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

8. È altresì prevista l'attivazione dei dottorati di ricerca.

ART. 9.

1. Le università sono autorizzate ad istituire e a mettere a concorso cattedre attinenti agli insegnamenti di ciascuna delle aree di cui alla presente legge.

2. È inoltre istituito apposito ruolo riservato ai docenti degli insegnamenti professionali nelle scuole di cui ai precedenti articoli; essi fanno parte di diritto del consiglio della scuola. I direttori delle scuole sono nominati tra i docenti appartenenti alla professione relativa all'indirizzo del corso di studi previsto nello statuto di ciascuna scuola, in possesso del titolo previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

3. Hanno titolo alla docenza nelle istituende scuole anche coloro che, per uffici ricoperti o per attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso ad essi si applica l'istituto del contratto di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 10.

1. Lo statuto di ogni singola università ovvero scuola stabilisce le modalità relative alla frequenza e allo svolgimento degli esami di profitto di ogni disciplina; prevede altresì quali tra gli esami delle varie discipline indicate nel piano degli studi debbano essere superati per accedere all'anno successivo di corso. Gli esami di profitto si possono sostenere in due sessioni, una estiva e l'altra autunnale, dinnanzi ad una commissione nominata dal direttore del dipartimento ovvero dal direttore della scuola o istituto e composta da tre docenti delle materie che formano oggetto degli insegnamenti. L'esame finale consiste nella discussione, davanti alla commissione esaminatrice, di una tesi scritta su un tema specifico dell'indirizzo del corso, preventivamente concordato con il docente della materia attinente all'insegnamento. Per il diploma universitario la commissione esaminatrice, nominata dal rettore dell'università, è composta dal direttore del dipartimento ovvero dal direttore della scuola che la presiede e da quattro docenti dei quali almeno due delle materie specifiche all'indirizzo di studi. Per il diploma di laurea la commissione esaminatrice, nominata dal rettore dell'università, è composta dal direttore del dipartimento che la presiede e da dieci docenti dei quali almeno cinque delle materie specifiche all'indirizzo di studi.

ART. 11.

1. L'esame di abilitazione alle professioni considerate nella presente legge è indetto ogni anno con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e ai sensi del regolamento sugli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1957, n. 271.

ART. 12.

1. I mezzi finanziari per il funzionamento degli istituendi dipartimenti, ovvero scuole, sono costituiti da fondi stanziati in apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 13.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integra le tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, con i corsi di laurea e di diploma universitario di cui all'articolo 8.

ART. 14.

1. Le scuole o istituti già esistenti, aventi come finalità la formazione degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 2 che intendono ottenere il riconoscimento dello Stato, ovvero la loro eventuale trasformazione in corsi di diploma universitario, devono a tal fine presentare domanda al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo-

gica entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dallo statuto e dalla documentazione inerente la sede, le strutture, il corpo dirigente e docente, le fonti di finanziamento e ogni altro requisito richiesto in conformità alle vigenti norme in materia scolastica unitamente a quelle dettate dalla presente legge. Il provvedimento di riconoscimento è adottato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sentito il parere di una commissione nominata dal Ministro stesso, presieduta dal direttore generale dell'istruzione universitaria e della quale fanno parte di diritto il presidente della Federazione degli ordini o dei collegi relativi alla professione cui l'indirizzo di studi si riferisce e due esperti dell'insegnamento specifico designati dalle rispettive federazioni.

ART. 15.

1. In via transitoria, e limitatamente alle sole prime tre tornate di esame, possono accedere ai singoli esami di Stato di abilitazione professionale di cui ai precedenti articoli 6 e 11 gli esercenti nelle aree sanitarie di cui all'articolo 2 che siano in possesso di un diploma o attestato rilasciato da scuole o istituti statali o riconosciuti dallo Stato o dalle regioni. A tal fine, nel regolamento previsto al secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è definito l'elenco dei titoli o attestati ammissibili per la partecipazione ai suddetti esami di Stato, sentita ciascuna Federazione degli ordini o collegi interessati o, qualora la stessa non sia operante, sentito il Coordinamento nazionale delle associazioni degli esercenti le professioni sanitarie non mediche.

2. È altresì consentito agli audioprotesisti, agli ottici e ai podologi accedere ai rispettivi esami di abilitazione alle professioni di audio-protesista, di optometrista e di podologo, sempre limitatamente alle prime tre tornate di esame, purché gli stessi possano dimostrare, attraverso idonea documentazione, di aver svolto

ininterrottamente attività professionale nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

1. È consentito ad esaurimento l'esercizio della propria attività a tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le professioni sanitarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie contemplate nell'articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente alle aree elencate nell'articolo 2 e a coloro che di fatto esercitano attività nelle aree medesime o comunque ad esse riconducibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti in apposito elenco ad esaurimento tenuto a cura dell'ordine o collegio professionale corrispondente.

ART. 17.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 e in via transitoria, hanno titolo alla docenza degli insegnamenti professionali negli istituendi dipartimenti e scuole, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge praticano a titolo professionale, con riconosciuta capacità, specifica attività nelle aree sanitarie contemplate nella presente legge, purché abbiano svolto attività professionale continuativa per almeno un quinquennio o abbiano ricoperto per almeno tre anni incarichi di insegnamento continuativo nelle discipline professionali in scuole o istituti aventi finalità di formazione degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 2, sia statali sia riconosciute dallo Stato o dalle regioni. Ad essi si applica l'istituto del contratto di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, unicamente nel caso in cui risulti impossibile impartire altrimenti gli insegna-

menti dell'indirizzo professionale indicato nello statuto dell'università, scuola o istituto.

ART. 18.

1. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 8 e in via transitoria, hanno titolo alla direzione dei dipartimenti o delle scuole, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17.

ART. 19.

1. La disposizione di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è abrogata.

ART. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.